

**L.R. 3/2010: Bando per il finanziamento regionale del Piano di settore per le OO.PP.
Anno 2011.**

A. Enti attuatori

I comuni dell'Umbria sono individuati come enti destinatari ed attuatori del finanziamento per la formazione del piano regionale delle opere pubbliche per l'anno 2011, ai sensi della Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010, per gli importi stabiliti sul bilancio regionale.

Il Piano prevede l'accantonamento di una quota massima del 15% dei finanziamenti, da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione, da parte dell'amministrazione regionale, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area, ai sensi dell'art. 5 comma 3/c della L.R. n. 3 del 21.01.2010.

B. Obiettivi specifici del Piano.

Favorire la sicurezza e la manutenzione negli edifici pubblici con particolare attenzione ai piccoli Comuni, semplificare le procedure di attuazione degli interventi, favorire l'esercizio di associazione tra i Comuni ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 3/2010 ai fini del contenimento delle spese per la realizzazione di opere pubbliche.

C. Strategie. Tipologie di intervento

Può essere presentata una sola domanda di finanziamento di un intervento compreso in una delle seguenti tipologie:

- a) interventi di manutenzione di edifici pubblici di cui all'art. 6 comma 2/lett. g della L. R. n.3/2010.
- b) Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica su edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi del punto 6) della DGR 19 novembre 2003, n. 1700 (municipi ed edifici definiti di interesse strategico nei piani di emergenza comunali);
- c) interventi di recupero e restauro del patrimonio storico edificato;
- d) interventi su edifici esistenti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per gli interventi di manutenzione di edifici pubblici, così come previsto dall'art. 6 comma 2/lett. g della Legge Regionale del 21 gennaio 2010, n.3, **è riservata una quota pari al 10%** dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel bilancio regionale.

Nel caso che l'intervento proposto riguardi più di una tipologia tra quelle suindicate, lo stesso sarà considerato appartenente a quella economicamente prevalente.

Per patrimonio storico edificato si intende quello che, alla data di pubblicazione del presente bando, risulti esistente da almeno cinquanta anni.

D. Contenuto delle domande – motivi di esclusione

La richiesta di finanziamento, a **firma del Sindaco**, deve:

- 1) essere riferita ad **un solo intervento**;
- 2) riguardare un intervento di **importo complessivo** non superiore ad €. 250.000,00, intendendosi con ciò la somma dell'importo dei lavori, degli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e delle somme a disposizione dell'amministrazione; in caso di interventi da eseguirsi per stralci il predetto importo è riferito ad uno stralcio funzionale.

Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata a firma del responsabile competente, la seguente documentazione:

- a) attestazione in caso di interventi da eseguirsi per stralci, che il progetto per cui è richiesto il contributo costituisce uno stralcio funzionale dell'intervento complessivo programmato, di cui è stato elaborato almeno il progetto preliminare con il relativo importo complessivo;
- b) attestazione, nel caso di intervento sul **patrimonio storico edificato**, la sua esistenza da almeno cinquanta anni alla data di pubblicazione del presente bando;

- c) attestazione che l'intervento proposto, se di importo dei lavori, compresi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, superiore ad €100.000,00, trova previsione nel **programma triennale** dei ll.pp. degli Enti Locali di cui all'art. 128 del D. Lgs. 163/06, vigente alla data di pubblicazione del presente bando;
- d) nel caso in cui l'intervento trovi previsione nell'elenco annuale dei ll.pp. dell'Ente, si dovrà attestare, inoltre, che il piano comprende :
- una quota non inferiore all'otto per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico come previsto dall'articolo 4 comma 3 della Legge regionale del 21 gennaio 2010, n.3.
 - una quota pari al cinque per cento dei lavori da eseguire nell'anno, destinata alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza per le infrastrutture, puntuali o a rete, come previsto dall'articolo 4 comma 4 della Legge regionale del 21 gennaio 2010, n.3.
- e) indicazione dell'entità economica del **cofinanziamento**, che **non deve essere inferiore al 20%** dell'importo complessivo, e la fonte finanziaria con cui si intende farvi fronte (bilancio dell'ente, accensione di mutuo, alienazione di beni, etc.). Non è considerato cofinanziamento un impegno di spesa già assunto per l'esecuzione di opere pubbliche;
- f) dichiarazione di impegno a fornire il monitoraggio dell'intervento solo per via telematica utilizzando il supporto informatico reso disponibile dai competenti uffici regionali, con accesso riservato da parte del RUP per l'inserimento dei dati e condiviso con la Regione per l'acquisizione degli stessi;
- g) attestazione di avere attivato l'esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi per la realizzazione delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 3/2010 (solo per i Comuni che hanno attivato questa possibilità).

La richiesta di finanziamento di interventi di importo superiore a € 100.000, ai sensi "delle linee guida per la redazione dei piani di settore in materia di lavori ed opere pubbliche e procedure amministrative uniformi per i piani di settore di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. 21/01/2010 n. 3" approvate con D.G.R. n. 1405 del 11/10/2010, da ora in poi "linee guida", **dovrà essere necessariamente accompagnata almeno dal progetto preliminare** definito dal D. Lgs. 163/06 e dall'atto che lo approva.

In caso di interventi di importo pari od inferiore a € 100.000, **occorrerà trasmettere almeno lo studio di fattibilità** dell'opera e dell'atto che lo approva.

L'invio dell'atto di approvazione di un livello più avanzato della progettazione (progetto esecutivo o definitivo), costituirà un elemento premiante ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, come indicato al successivo punto F.

Il quadro economico dell'intervento dovrà prevedere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione una quota pari ad almeno il 3% dell'importo complessivo dell'opera, da utilizzare per adeguare i valori economici del progetto, qualora intervenga l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza così come previsto dall'articolo 13 comma 4 della Legge regionale del 21 gennaio 2010, n.3.

Eventuali **domande già formulate** negli anni precedenti e comunque prima della pubblicazione del presente bando dovranno essere ripresentate con i contenuti suindicati; in assenza di ripresentazione saranno automaticamente escluse.

La formulazione di **domande incomplete** rispetto a quanto sopra indicato comporterà la loro automatica esclusione.

Le **domande pervenute oltre il termine** indicato al successivo punto E saranno automaticamente escluse.

E. Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

Le domande di finanziamento e la documentazione allegata prevista al paragrafo D, dovranno essere presentate entro **sessanta giorni** a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, alla Direzione

“Ambiente, Territorio ed Infrastrutture” della Giunta Regionale, Servizio “Opere Pubbliche: Programmazione, Monitoraggio e sicurezza – Progettazione ed attuazione”, Piazza Partigiani, n. 1 – 06121 Perugia, con le seguenti modalità:

- presentazione al protocollo della Direzione suddetta;
- invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione suddetta, nel qual caso farà fede la data di trasmissione (timbro postale).

Il Servizio Regionale competente provvederà a redigere una graduatoria degli interventi finanziabili e di quelli ritenuti ammissibili ma non finanziabili, predisponendo il Piano degli interventi con apposito atto di approvazione, nel quale verranno indicati:

- soggetti aggiudicatori;
- importo dei progetti suddivisi per fonti di finanziamento;
- importo dei contributi assegnati per ciascun intervento;
- importo complessivo delle risorse necessarie al fabbisogno economico per l'intero piano;
- i termini inderogabili per la presentazione della documentazione necessaria alla Regione per la formale concessione dei contributi;
- le modalità di revoca del contributo assegnato ai soggetti aggiudicatori inadempienti, e di assegnazione e concessione ad altri soggetti aventi titolo, già inseriti nell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate, verranno specificate nel Piano degli interventi redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3 del 21/1/2010 e delle “linee guida”; la revoca del finanziamento scatterà con la mancata presentazione dell'atto di approvazione del progetto (definitivo o esecutivo) entro i termini previsti dal Piano dei finanziamenti;
- modalità per i controlli che la Regione esercita al fine di verificare la veridicità della documentazione trasmessa e della rispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle ammesse a finanziamento.

F. Criteri di ammissibilità - selezione delle domande per la formazione del Piano regionale delle Opere Pubbliche 2011.

La Direzione “Ambiente, Territorio ed Infrastrutture” della Giunta Regionale, Servizio “Opere Pubbliche: Programmazione, Monitoraggio e sicurezza. Progettazione ed attuazione”, successivamente alla acquisizione delle richieste di finanziamento con la documentazione prescritta, procederà nell'ordine seguente, a:

- verificare la completezza della documentazione pervenuta e del rispetto del termine assegnato in base alle disposizioni indicate rispettivamente ai precedenti punti D ed E, escludendo quelle difformi rispetto alle indicazioni in essi contenute e quelle degli Enti che non hanno previsto gli accantonamenti indicati al paragrafo D lett. d) del presente bando.
- inserire in graduatoria le richieste ritenute finanziabili con il seguente ordine di priorità:
 1. domande dei soggetti attuatori che non hanno ricevuto finanziamenti con i precedenti piani delle opere pubbliche di cui alla Legge regionale n. 19 del 28 maggio 1986 e smi. o che, avendoli ricevuti, ne hanno documentato il completo impiego - tramite **rendicontazione della spesa sostenuta** per mezzo dell'atto di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della relazione acclarante, entro la data di pubblicazione del presente bando;
 2. domande presentate da comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti, ripartite secondo le tipologie di intervento indicate al paragrafo C, con ordine di priorità alfabetico (a, b, c, d)
 3. a parità delle condizioni precedenti, la preferenza in graduatoria è stabilita secondo le priorità che seguono:
 - a) il seguente ordine dei livelli di progettazione ai sensi del D. Lgs. 163/06:
 - progetto esecutivo;
 - progetto definitivo;
 - progetto preliminare o studio di fattibilità;
 - b) l'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 3/2010;
 - c) la quota percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo complessivo.

- A seguire verranno prese in considerazione le domande presentate da comuni:
4. con popolazione superiore a 5000 abitanti secondo l'ordine di precedenza stabilito nei punti 1, 2, 3 del presente paragrafo;
 5. che non hanno portato a termine interventi finanziati con i piani precedenti, distribuite secondo l'ordine inverso all'anno di finanziamento (2009, 2008, 2007, 2006, etc.) con precedenza per i comuni aventi popolazione inferiore a 5000 abitanti e secondo l'ordine di preferenza indicato nei punti 1, 2, 3 del presente paragrafo.

Il contributo per gli interventi rientranti nella **tipologia a) potrà essere finanziato agli Enti attuatori fino alla concorrenza dell'importo appositamente riservato** nel bilancio regionale per il piano di settore per le opere pubbliche, pari al 10% dell'importo complessivo del piano.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle domande di finanziamento ritenute ammissibili risultasse di importo inferiore alla somma accantonata, l'economia risultante verrà utilizzata per finanziare le altre tipologie di intervento: b), c), d).

Allo stesso modo, qualora dal finanziamento dei progetti primi in graduatoria, sempre per la tipologia a), risultasse un importo residuo, rispetto alla somma accantonata, insufficiente per la realizzazione dell'opera del primo progetto escluso dal contributo, lo stesso residuo verrà utilizzato per finanziare altri interventi ammissibili inseriti nel piano.

Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino alla concorrenza della copertura finanziaria a disposizione del piano.

G. Strumenti e procedure di attuazione del Piano

Il Servizio regionale competente, al momento della presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo o esecutivo da parte dei soggetti attuatori, provvede ad impegnare la somma assegnata e a comunicare al soggetto aggiudicatore gli estremi del relativo atto amministrativo, previa verifica del rispetto delle norme previste per gli accantonamenti dalla Legge regionale del 21 gennaio 2010, n. 3 e richiamati al punto D, ed il rispetto delle "linee guida".

Dalla data della comunicazione della concessione del contributo, i soggetti aggiudicatori dovranno rispettare i seguenti termini per l'attuazione dell'opera:

- Redazione e approvazione del progetto definitivo o esecutivo da porsi a base della gara d'appalto, ed invio all'ufficio regionale competente dell'atto di approvazione del progetto entro **giorni 180 dalla data di comunicazione della formale assegnazione del contributo, pena la revoca del finanziamento.**
- Gli uffici regionali competenti nei **45 giorni** successivi provvedono alla presa d'atto dell'approvazione del progetto ed all'impegno di spesa e ne danno comunicazione ai soggetti aggiudicatori.
- Affidamento dei lavori e consegna degli stessi **entro 180 giorni** dalla formale comunicazione da parte della Regione dell'avvenuto impegno di spesa
- Ultimazione dei lavori entro i limiti previsti in ciascun capitolato speciale di appalto e comunque non oltre **540** giorni dalla data della consegna dei lavori.
- Espletamento del collaudo tecnico amministrativo entro **180 giorni** dall'ultimazione dei lavori.

L'erogazione degli acconti sui finanziamenti concessi per la realizzazione degli interventi è subordinata, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 3/2010, dalla trasmissione da parte dei soggetti aggiudicatori, all'Osservatorio dei contratti pubblici, del rapporto trimestrale.

L'obbligo dell'invio del rapporto trimestrale si intende assolto con l'invio del mod. A così come previsto dalle "linee guida".